

(N. 2587)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

col Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(SPATARO)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(RUBINACCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 1952

---

Concessione di una indennità di profilassi antitubercolare a favore del personale addetto ad istituzioni antitubercolari dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici.

---

ONOREVOLI SENATORI. — L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, cui appartiene la quasi totalità della attrezzatura sanatoriale italiana, con deliberazione del 15 luglio 1945, stabiliva di corrispondere, dal 16 luglio 1945, al personale addetto ai propri sanatori, una « indennità di rischio » (successivamente denominata « indennità di rimborso spese di profilassi antitubercolare ») nella misura di lire 100 giornaliere, elevata, nel gennaio 1947, a lire 155 giornaliere.

Tale indennità trova la sua giustificazione nella considerazione che il personale che esplica la propria attività presso le istituzioni antitubercolari, lavorando in ambiente infetto, con rischio della propria integrità fisica, ha necessità di mantenere ad un congruo livello il proprio regime alimentare, al fine di opporre una maggiore difesa organica al pericolo di contagio.

L'indennità predetta venne successivamente concessa dalla quasi totalità degli altri Enti che svolgono attività antitubercolare (Consorti provinciali antitubercolari, sanatori pubblici e privati, ecc.).

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nel settembre 1948, prospettava l'opportunità di prendere in considerazione, ai fini della corresponsione della indennità in parola, anche il proprio personale addetto ai servizi postelegrafonici nell'interno di stabilimenti antitubercolari in provincia di Sondrio (Villaggio sanatoriale di Sondrio, Abetina, Pineta di Sortenna, Prasonaso, Vallesana).

Analogha richiesta veniva successivamente formulata dal Ministero della difesa, a favore del personale in servizio presso i sanatori e reparti sanatoriali delle forze armate.

Riconosciute fondate le predette richieste, intese ad eliminare una ingiustificata sperequazione di trattamento fra diversi gruppi di lavoratori, che svolgono le stesse mansioni e sono esposti allo stesso rischio, è stato predisposto l'unito disegno di legge che disciplina la materia, stabilendo le categorie di lavoratori che hanno diritto alla indennità, nonché la misura, la decorrenza e le modalità della indennità stessa.

Per quanto riguarda le determinazioni delle categorie dei lavoratori che hanno diritto all'indennità, si è seguito il criterio (articolo 1 dello schema) di comprendere nel beneficio il personale sanitario, amministrativo e subalterno, di ruolo e non di ruolo ed il personale salariato in servizio presso istituzioni antitubercolari (sanatori, reparti ospedalieri antitubercolari, dispensari) dipendenti dallo Stato e da Enti Pubblici, che presti la propria opera in modo regolare e continuativo nell'interno delle istituzioni predette, nonché il personale delle Amministrazioni dello Stato, che presti attività continuativa presso uffici e servizi situati nell'interno delle succitate istituzioni antitubercolari.

Poichè trattasi di una indennità per rimborso di spese di profilassi e il personale al quale viene corrisposta è ugualmente esposto al pericolo della infezione, si è ritenuto di corrisponderla in eguale misura per tutti, qualunque sia il grado gerarchico rivestito e la sede di servizio.

L'indennità è stata fissata (articolo 1) in lire 155 giornaliere, in misura pari, cioè, a quella attualmente corrisposta presso i sanatori dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

L'articolo 2 stabilisce che l'indennità spetta per intero, oltre che per le giornate di effettiva presenza in servizio, anche per le giornate di godimento delle ferie, per le giornate di congedo matrimoniale e di congedo straordinario retribuite, disponendo altresì che, per le giornate di assenza dovuta a malattia o infortunio retribuite o indennizzate, essa è corrisposta in misura intera per i primi sei mesi e in misura ridotta ad un quarto per il periodo successivo.

La disposizione è giustificata dal fatto che il lavoratore, anche in tali brevi periodi di tempo, è costretto a sostenere spese di profilassi antitubercolare per i contatti avuti durante il servizio con infermi ammalati di tubercolosi.

Viene inoltre precisato che nell'indennità di profilassi antitubercolare e fino alla concorrenza del suo ammontare, s'intende assorbito ogni

altro emolumento corrisposto per il medesimo titolo.

L'onere derivante dal provvedimento è a carico delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici dalle quali il personale dipende.

Per la parte di spesa a carico del bilancio dello Stato, l'articolo 3 indica i mezzi con i quali essa verrà fronteggiata.

La retroattività del provvedimento, giustificata dalla circostanza che molti Enti hanno cominciato a corrispondere l'indennità in questione fin dall'anno 1945, è stata limitata al 1° luglio 1951 (articolo 4), data la necessità di non gravare il bilancio dello Stato e quello degli altri enti pubblici interessati, di troppo gravosi oneri finanziari.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### Art. 1

A favore di tutto il personale sanitario, amministrativo e subalterno, di ruolo e non di ruolo e del personale salariato addetto ad istituzioni antitubercolari (sanatori, reparti ospedalieri antitubercolari, dispensari) dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici che prestino la loro opera in modo regolare e continuativo nell'interno delle istituzioni predette, nonché del personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso il personale delle ricevitorie postelegrafoniche, che prestino attività continuativa presso uffici e servizi situati nell'interno delle succitate istituzioni antitubercolari, è concessa, qualunque sia il grado gerarchico rivestito e la sede di servizio, una indennità di profilassi antitubercolare nella misura di lire 155 giornaliera.

I servizi, di cui al precedente comma, potranno essere specificati, occorrendo, con deliberazione degli organi amministrativi degli enti competenti.

### Art. 2.

L'indennità di profilassi antitubercolare è dovuta in misura intera:

a) per le giornate di effettiva presenza in servizio;

b) per le giornate di godimento delle ferie;

c) per le giornate di congedo matrimoniale e di congedo straordinario retribuito.

Per le giornate di assenza dovuta a malattia o infortunio retribuite o indennizzate l'indennità è corrisposta in misura intera per i primi sei mesi ed in misura ridotta a un quarto per il periodo successivo.

Nell'indennità, di cui all'articolo precedente e fino alla concorrenza del suo ammontare, si

intende assorbito ogni altro emolumento corrisposto per il medesimo titolo.

La spesa relativa è a carico delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici dai quali dipende il personale.

### Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte nell'esercizio 1952-53:

per lire 21.200.000, occorrenti per la corresponsione dell'indennità al personale militare dipendente dall'Amministrazione dell'Esercito, con lo stanziamento iscritto al capitolo 43 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto;

per lire 6.400.000, e per lire 19.000.000 occorrenti per la corresponsione della indennità rispettivamente al personale civile non di ruolo e a quello salariato dipendenti dall'Amministrazione dell'Esercito, mediante riduzione di pari importi dello stanziamento del citato capitolo n. 43;

per lire 850.000, occorrenti per la corresponsione della indennità al personale militare dell'Aeronautica, con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 91 dello stato di previsione suddetto;

per lire 2.000.000, occorrenti per la corresponsione della indennità al personale dipendente dell'Azienda autonoma delle poste e telegrafi con una aliquota delle maggiori entrate, di cui al capitolo 1 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima, derivanti da incremento del traffico postale.

Il Ministero per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

### Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1951.